

Risoluzione n. 153465 del 10.8.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera b) – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Validità requisito per legale rappresentante e socio d'opera

Con riferimento all'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, codesto Comune chiede di conoscere se il possesso del requisito professionale da parte del **socio lavoratore** che abbia prestato la propria opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, possa valere anche per il **socio d'opera** (che è a tutti gli effetti un socio d'azienda ma non ha alcun vincolo di subordinazione) e per l'**amministratore**.

Codesto Comune sottolinea, altresì, che il socio d'opera in questione ha prestato la propria opera non con carattere di abitudine e prevalenza; tale opera, inoltre, non è comprovata dall'iscrizione all'INPS in quanto il medesimo soggetto è socio d'opera (comprovata in questo caso da iscrizione all'INPS) anche in altra Società non operante però nell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

A tal riguardo si fa presente quanto segue.

Si precisa in via preliminare che nel caso di specie, stante le informazioni fornite, il requisito non può essere riconosciuto al socio d'opera per la marginalità dell'esperienza maturata (priva del carattere di abitudine e prevalenza) peraltro non adeguatamente comprovata.

Per quanto concerne il soggetto componente il Consiglio di Amministrazione di una società operante nel comparto alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande si evidenzia che il medesimo può considerarsi in possesso del requisito professionale solo qualora l'attività svolta, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, si sia concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi.

Ciò significa che la professionalità deve risultare documentabile e in grado di attestare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività, nonché, ovviamente, a norma con le contribuzioni previdenziali previste.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio